

**Risoluzione Ministero Attività Produttive Prot. 550836 del 8.04.2003.
Oggetto: Attività di Vendita Svolta da Parte di Cooperative di Consumo
D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114**

Risposta al foglio n. 383 del 17.1.2003

Al Comune di Giffoni Sei Casali

Codesto Comune si è rivolto alla scrivente per proporre alcuni quesiti in merito allo svolgimento dell'attività commerciale da parte di cooperative di consumo.

Con il primo quesito codesto Comune chiede *“se esiste per una società cooperativa a responsabilità limitata, il cui statuto prevede all'art.2, tra le finalità dell'associazione la possibilità di vendere anche ad estranei per meglio realizzare la sua funzione preminentemente sociale, la possibilità di esercitare attività di commercio al minuto in sede fissa, oltre che nei confronti dei soci anche nei confronti di chi non è socio della cooperativa medesima”*.

A tale proposito, la scrivente ritiene che una società cooperativa a r.l. può legittimamente esercitare l'attività di vendita al pubblico, considerato anche che non risultano norme che espressamente fanno divieto ad esse di svolgere attività di vendita, oltre che ai soci della cooperativa stessa, anche al pubblico.

E' consentito, pertanto, secondo il parere della scrivente che una cooperativa di consumo sia titolare anche di un'attività di vendita rivolta al pubblico oltre che ai soci.

E' ovvio, però, che nel caso in cui la cooperativa di consumo intenda svolgere l'attività di vendita sia nei confronti dei soci che nei confronti del pubblico, dovrà farlo tenendo distinte le due attività al fine di mantenere inalterata la loro individualità.

Conseguentemente, secondo il parere della scrivente, le attività medesime dovranno essere esercitate in base a titoli autorizzatori diversi in modo da evitare situazioni di confusione fra le due attività.

A proposito di quanto sopra, per completezza di informazione, si invia copia del parere n.513914 del 7.11.2002, espresso dalla scrivente in merito all'attività di vendita esercitata da parte di cooperative di consumo.

Premesso quanto sopra, in relazione al secondo quesito, con il quale codesto Comune ha chiesto *“quale modello di comunicazione (Mod. COM 4 o COM 1) tra quelli approvati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città Autonomie Locali è necessario produrre al Comune in ipotesi di apertura*

e/o trasferimento di attività” si precisa quanto segue.

Nel caso in cui l'attività svolta da parte della cooperativa sia rivolta al pubblico, le vicende inerenti la vita dell'attività commerciale dovranno essere comunicate al Comune mediante l'utilizzo del COM 1. Viceversa, nel caso in cui l'attività svolta sia rivolta solo ai soci della cooperativa, quest'ultima dovrà utilizzare il COM 4.

Per quanto concerne l'ultimo quesito con il quale si chiede di chiarire *“se trova applicazione il disposto dell'art.16 comma 1, del D. L.vo 114/98 circa l'obbligo dell'effettuazione della vendita in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via”* si precisa che l'obbligo in discorso dovrà essere rispettato solo con riguardo all'esercizio destinato all'attività rivolta ai soci della cooperativa.

E' ovvio, infatti, che in tale caso scatta l'applicazione della normativa concernente gli spacci interni dettata, appunto, dall'art. 16, comma 1, del D.lgs. n.114.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)

DL\Vendita da parte di Cooperative di consumo.doc

note

Id 313